



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-195.0.0.-50

L'anno 2023 il giorno 07 del mese di Marzo la sottoscritta Tartaglia Chiara in qualita' di Direttore della Direzione Politiche Dello Sport E The Ocean Race, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' GENOA SPORTCITY, CONCESSIONARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN GENOVA, VIA ADAMOLI N. 57, AI SENSI DEGLI ARTT. 8 E 24 DEL VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 53/2016.

Adottata il 07/03/2023
Esecutiva dal 07/03/2023

07/03/2023

TARTAGLIA CHIARA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-195.0.0.-50

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' GENOA SPORTCITY, CONCESSIONARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN GENOVA, VIA ADAMOLI N. 57, AI SENSI DEGLI ARTT. 8 E 24 DEL VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 53/2016.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 24/04/2013 la Società SportInGenova S.p.a. in Liquidazione e la Soc. Coop. a.r.l. Genoa SportCity, ora Genoa SportCity s.r.l., hanno stipulato contratto avente ad oggetto la concessione in uso del campo sportivo "Sciorba", con validità 10 anni a far data dal 1° maggio 2013;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 28/03/2014, in coerenza con quanto previsto nella delibera di Consiglio Comunale n. 35/2010, si è proceduto alla chiusura della liquidazione di SportInGenova S.p.a. e l'impianto Sciorba è rientrato nella proprietà dei beni patrimoniali del Comune di Genova;

Premesso inoltre che:

- al punto 8) della deliberazione di G.C. n. 56/2014 è stato dato mandato alla Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili per la gestione dei contratti relativi a tutti gli impianti sportivi retrocessi al Comune di Genova;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 94/2015 è stata approvata la revisione della struttura organizzativa del Comune di Genova, e che tale revisione, tra le varie modifiche, ha disposto il passaggio delle concessioni degli impianti sportivi alla Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 28/10/2017, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, avente ad oggetto "Approvazione del nuovo assetto della struttura organizzativa del Comune di Genova", modificata con successiva deliberazione G.C. 277 del 23/11/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato disposto il passaggio delle concessioni degli impianti sportivi alla Direzione Politiche dello Sport;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato che:

- la Società concessionaria ha presentato istanza di rinegoziazione contrattuale ai sensi degli artt. 8 e 24 del vigente Regolamento in materia di impianti sportivi, approvato con Delibera di C.C. n. 53/2016, adeguando tale istanza, da ultimo con nota prot. 460181 dell'01/12/2022, alle mutate esigenze dell'impianto, stante la necessità di intervenire con diversi e urgenti interventi per sopperire a carenze tecniche e strutturali della struttura;
- con comunicazione pervenuta via mail in data 16/01/2023, la Società concessionaria ha inoltre fatto presente, ai fini dell'applicabilità dell'art. 216 del D.L. 34/2020 che prevede la possibilità di prolungare fino a tre anni le concessioni in essere con gestori di impianti sportivi al fine di compensare le perdite economiche causate dalla pandemia, di aver subito, a causa dell'emergenza Covid, ingenti danni, specificando, tra l'altro, le limitazioni, nell'utilizzo dell'impianto, cui ha dovuto sottostare, in ottemperanza alle misure restrittive imposte dalle Autorità durante gli anni 2020 e 2021, in particolare la cessazione totale delle attività dal 09/03/2020 al 25/05/2020 ed, alla riapertura dell'impianto, il mancato uso degli spogliatoi e del bar, il mantenimento della chiusura della palestra calisthenic, nonché la limitazione degli accessi ai soli utenti muniti di greenpass, con cessazione totale delle misure restrittive solo a far data dall'01/01/2022;

Evidenziato che:

- nella propria istanza di rinegoziazione, corredata da relativa documentazione, il Concessionario ha dedotto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del citato Regolamento, la necessità di effettuare interventi importanti per preservare l'impianto e garantirne la regolare funzionalità e non ulteriormente procrastinabili, con particolare riferimento alle opere per l'efficientamento energetico;
- il Concessionario ha altresì allegato, unitamente all'istanza, la documentazione attestante il periodo di ammortamento degli investimenti, nonché l'entità degli impegni che lo stesso intende assumere a fronte della rinegoziazione, la cui entità risulta, in termini economici, dal piano economico-finanziario prodotto, debitamente asseverato, con lettera datata 07/11/2022 a firma del Dott. Pietro Grondona con studio in Genova, Via Corsica n. 2/18;

Considerato che:

- in esito all'istruttoria svolta dalla Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race ed a seguito dei confronti intervenuti, nel corso della stessa, con gli organi politici di riferimento, la proposta di rinegoziazione presentata dalla Società Genoa Sportcity è stata reputata proficua per l'Amministrazione e vantaggiosa per gli utenti e quindi valutata positivamente in quanto volta a valorizzare la struttura apportando ad essa significative e durature migliorie;
- in sede di istruttoria, è stata valutata la documentazione prodotta dal Concessionaria ed è stata ritenuta, in esito a tale valutazione, la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 216 del D.L. c.d. "Rilancio" n. 34/2020 conv. In L. 77/2020 e per riconoscere il relativo prolungamento per contrattuale, nonché per procedere con la rinegoziazione della concessione ai sensi degli artt. 8 e 24 del vigente Regolamento in materia di impianti sportivi;

Ritenuto, conseguentemente, per tutto quanto sopra precede, di procedere con la stipula di contratto con Genoa SportCity s.r.l., ai sensi e per gli effetti dei citati art. 216 del D.L. 34/2020 e artt. 8 e 24 del vigente Regolamento in materia di impianti sportivi, approvato con Delibera di C.C. 53/2016, prolungando, per l'effetto, lo stesso per il periodo, necessario per l'ammortamento degli

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

investimenti, come da piano economico-finanziario prodotto dal gestore, dall'01/05/2023 al 31/12/2046 e di approvare, per l'effetto, l'allegato schema contrattuale con la Società concessionaria;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Rosalba Sfregola, responsabile del procedimento, la quale attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- gli artt. 107, 179, 183 e 153 comma 5, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova approvato con delibera del C. C. n. 72 del 12.06.2000 e modificato con delibera C.C. 116 del 13.12.2005;
- gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 D.Lgs 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Regolamento in materia di impianti sportivi;
- l'art. 216 del D.L. n. 34/2020 conv. In L. 77/2020.

IL DIRETTORE
DISPONE

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) di procedere con il prolungamento, ex art. 216 del D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020, e la rinegoziazione, ai sensi degli artt. 8 e 24 del vigente Regolamento in materia di impianti sportivi, del contratto stipulato in data 29/01/2013 tra le Società Genoa SportCity e SportInGenova in liquidazione, cui è subentrato il Comune di Genova, avente ad oggetto la concessione dell'impianto sportivo sito in Genova, Via Adamoli n. 57, prolungando, per l'effetto, lo stesso per il periodo dall'01/01/2023, attuale scadenza, al 30/04/2046;
- 2) di approvare, per l'effetto, lo schema di contratto, recante le condizioni della citata rinegoziazione, da sottoscrivere con la Società concessionaria;
- 3) di demandare a successivo provvedimento l'accertamento dei canoni dovuti dal gestore durante il periodo di prolungamento contrattuale;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;
- 5) di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Ing. Chiara Tartaglia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

**A cronologico n.
del**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO POLISPORTIVO SCIORBA
SITO IN VIA ADAMOLI, 16141 GENOVA**

L’anno duemilaventitre il giorno 7 (sette) del mese di marzo, in Genova, tra il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi, 9 cap. 16124, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dall’Ing. Chiara Tartaglia, nata a Savona il 30/09/1974, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Politiche dello Sport, domiciliato per la carica in Via Di Francia n. 1 – 16149 Genova

E

la s.r.l. Genoa SportCity, con sede in Via Adamoli - Genova – cap.16141. – C.F. 02172670990, per brevità di seguito detta anche Concessionario, rappresentata dal Signor _____, nato a _____, residente in _____, Cod.Fisc. _____;

Le parti convengono e stipulano quanto segue relativamente al prolungamento della gestione da parte del Comune al Concessionario dell’impianto sottoindicato, il cui contratto originario, sottoscritto il 24/04/2013, con validità di dieci anni a far data dall’01/05/2013, è stato stipulato tra il Concessionario e la Società SportInGenova in Liquidazione, a cui è subentrato il Comune di Genova in ottemperanza a forza di deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 28.03.2014, in coerenza con quanto previsto nella delibera di Consiglio Comunale n. 35/2010; in data 15/12/2016 è stato inoltre stipulato l’addendum contrattuale n. 11 del 15/12/2016 con cui è stata affidata in gestione al Concessionario ulteriore porzione delle dimensioni di 356 mq. posta nel lato nord del sottogradinata est dell’impianto; i citati documenti devono intendersi quali parti integranti e sostanziali del presente atto sebbene allo stesso materialmente non allegati.

PREMESSO CHE

In data 24 aprile 2013 è stato stipulato tra la Società SportInGenova in Liquidazione e la s.r.l. Genoa SportCity il contratto avente ad oggetto la gestione dell’impianto sportivo “Sciorba” sito in Via Adamoli n. 57.

Le attività e i servizi erogati dalla Concessionaria nell’ambito dell’impianto sportivo hanno subito periodi di sospensione a decorrere dal mese di marzo 2020 a seguito delle norme adottate dalle diverse competenti Autorità finalizzate a limitare il diffondersi del contagio da Covid 19, che hanno, tra l’altro, di volta in volta prorogato lo stato di emergenza fino a marzo 2022.

Tutti tali provvedimenti hanno comportato, per determinati periodi, la chiusura dell’impianto, ovvero in altri periodi, l’apertura dello stesso condizionata al rispetto di regole comportamentali che hanno da una parte, ridotto sensibilmente la capacità ricettiva dello stesso e dall’altra determinato significativi aumenti dei costi di gestione, con la conseguenza che la Concessionaria ha operato per tutto questo periodo accumulando gravose perdite di esercizio;

Il cosiddetto Decreto Rilancio n. 34/2020 emanato in data 19/05/2020 e convertito in legge il 17/07/2020, prevede la possibilità di un congruo prolungamento dei rapporti contrattuali in essere con la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario originariamente pattuite ed anche il Comune di Genova ha espresso la possibilità di un prolungamento della durata delle concessioni per un periodo di tre anni al fine di consentire ai concessionari di poter recuperare, quando scadranno i provvedimenti emergenziali adottati ad oggi e nell’ipotesi in cui si potranno riprendere le ordinarie attività gestionali previste dal contratto, le perdite di esercizio nel frattempo accumulate;

Tali provvedimenti sono conseguenti al verificarsi di circostanze di forza maggiore che, come tali, devono essere gestite al di fuori delle regolamentazioni ordinarie in tema di gestione degli impianti sportivi del Comune di Genova, con particolare riguardo alla durata massima della concessione;

Con comunicazione pervenuta via mail in data 16/01/2023, la Società concessionaria ha fatto presente le limitazioni, nell’utilizzo dell’impianto, cui ha dovuto sottostare, in ottemperanza alle misure restrittive imposte dalle Autorità durante gli anni 2020 e 2021, in particolare la cessazione totale delle attività dal 09/03/2020 al 25/05/2020 ed, alla riapertura dell’impianto, il mancato uso degli spogliatoi e del bar, il mantenimento della chiusura della palestra calisthenic, nonché la limitazione degli accessi ai soli utenti muniti di greenpass, con cessazione totale delle misure restrittive a far data dall’01/01/2022.

La Società ha inoltre dovuto contrarre mutuo, come da documento prodotto, al fine di acquisire la liquidità occorrente per la prosecuzione delle attività ed ha trasmesso i bilanci relativi agli anni 2020 e 2021 da cui risulta la flessione delle entrate, rispetto all’anno precedente la pandemia, durante il periodo temporale interessato dall’emergenza Covid.

E’ pertanto possibile, visti i dati, acquisiti dal concessionario, relativi ai periodi di sospensione delle attività sportive ed alle perdite subite per effetto della pandemia, procedere alla rinegoziazione del contratto di concessione, tenendo conto

e applicando, in sede di calcolo del periodo di prolungamento, l'art. 216, D.L. Rilancio n. 34 conv. in L. 77/2020, quantificando detto prolungamento in anni 23 e quattro mesi, comprensivi di tre anni di proroga ritenuta necessaria per riportare in equilibrio, in conformità al citato D.L. 34/2020, la presente concessione.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – Obiettivi dell'affidamento della concessione della gestione a terzi dell'impianto sportivo

1. Il Comune di Genova con l'affidamento della gestione a terzi dell'impianto sportivo in oggetto si propone di adempiere agli obblighi previsti nella legge regionale 40 del 7.10.2009 e s.m.i.
2. Nello specifico, si pone l'obiettivo di affidare l'organizzazione e la concessione di un processo globale ed unitario nei suoi diversi aspetti al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo di attività sportive ed il soddisfacimento di interessi generali della collettività.
3. Il Concessionario dovrà promuovere iniziative nell'ambito sportivo, con attenzione al circuito giovanile e alle Associazioni che operano nel predetto settore.

ART. 2 – Oggetto dell'affidamento

1. Il presente contratto ha per oggetto il prolungamento dell'affidamento della concessione in gestione dell'impianto sportivo sito in Via Adamoli n. 57 - cap. 16138 -GENOVA.
2. L'impianto è costituito dai seguenti beni, come da allegata planimetria:
 - campo di calcio a 11 dotato di impianto di illuminazione spettacolare utilizzabile anche per incontri di rugby con tribune est e ovest;
 - volumetrie sottostanti la gradinata ovest di varie destinazioni ed uso;
 - porzione delle dimensioni di 356 mq. posta nel lato nord del sottogradinata est, come da addendum cron. 11 del 15/12/2016;
 - lunetta di atletica per riscaldamento mq. 2.000,00 utilizzata anche per cinema estivo;
 - n. 6 spogliatoi;
 - n. 4 locali polivalenti;
 - locali tecnici;
 - impianto di illuminazione spettacolare;
 - generatore di emergenza;
 - piazzali adibiti ad uso parcheggio, a servizio sia del presente impianto che dell'impianto natatorio compreso nel complesso "Sciorba", fruibili da abbonati e utilizzatori di dette strutture e, dietro applicazione di eventuale tariffa, del pubblico.

ART. 3 – Durata dell'affidamento

1. L'affidamento dell'impianto avrà validità dall'01/01/2023 al 30/04/2046, durata determinata ai sensi dell'art. 24 comma 3 del vigente Regolamento in materia di impianti sportivi approvato con Delibera di C.C. 53 del 15/11/2016, sulla base dell'istanza di rinegoziazione datata 30/11/2022 presentata dal Concessionario e protocollata con il n. 460181 dell'01/12/2022 recante piano degli interventi, nonché piano economico-finanziario e lettera di asseverazione; la citata documentazione è stata preventivamente valutata e congruita dalla Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race.
2. E' fatto divieto al concessionario di sub concedere, anche solo in parte, le attività per la gestione dell'impianto sportivo.
3. E' ammessa, previ accordi con il Comune, la sub concessione di parte delle attività esercitate nell'impianto, ferma restando la responsabilità totale della gestione nei confronti del Comune da parte del Concessionario.
4. L'eventuale elusione anche di fatto del divieto di cui al comma 2, al di fuori di specifico e previo accordo con il Comune come previsto dal comma 3, costituisce causa di immediata risoluzione della concessione, secondo quanto previsto dal successivo art. 26.

ART. 4 – Finalità della gestione

1. Le attività, da realizzarsi nell'ambito della concessione, sono qualificabili in via generale come di seguito specificato:
 - a. attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale dell'impianto sportivo e delle sue potenzialità, finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze degli utenti del sistema sportivo comunale, quali:
 - organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell'ambito di un quadro di iniziative anche programmate dall'Amministrazione Comunale, anche in sinergia con le potenzialità della promozione turistica cittadina;
 - organizzazione, sviluppo e gestione delle attività statutariamente previste con riferimento alla valorizzazione dell'impianto sportivo e delle sue attività nell'ambito del sistema sportivo comunale, incrementando l'uso pubblico dell'impianto secondo le finalità previste dal vigente regolamento degli impianti sportivi e concordando con la competente Direzione il piano di utilizzo dell'impianto;

b. attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo – strutturale, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto sportivo, al suo miglioramento funzionale – operativo ed alla migliore fruibilità della struttura, quali:

- gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti l'impianto sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso dello stesso;
 - sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione degli utilizzi dell'impianto sportivo da parte di Associazioni, Enti e gruppi;
 - gestione dei servizi di assistenza all'utenza e al pubblico in relazione alla fruibilità dell'impianto sportivo e delle attività in esso realizzate;
 - gestione dell'attività per la sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti al centro sportivo, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi allo stesso;
 - gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività dell'impianto sportivo.
- c. eventuale ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica dell'impianto sportivo volta all'aumento dell'utenza ed al miglioramento delle attività descritte.

ART. 5 – Cauzioni e fidejussioni

1. Ai sensi dell'art. 103 del D. L.gs. 50/2016 il concessionario aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva di Euro 41.766,00, pari al 10% dei canoni concessori dovuti per l'intero periodo contrattuale, a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente Contratto.
2. La cauzione è mantenuta per tutta la durata della concessione e deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale. La cauzione sarà restituita al termine della gestione stessa, salvo che a seguito di verbale di riconsegna dell'impianto, redatto in contraddittorio tra il concedente e il concessionario, emergano danni alla struttura o gravi carenze manutentive all'impianto addebitabili a colpa del concessionario medesimo.
3. La cauzione definitiva deve essere effettuata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o permanente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del concedente.
5. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
6. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
7. Resta in ogni caso convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del concessionario si procederà senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

ART. 6 – Tariffe

1. Il concessionario è tenuto all'applicazione nella misura massima delle tariffe vigenti di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 05/04/2018 e di quelle che verranno approvate con successive delibere.

ART. 7 – Uso dei beni dell'impianto sportivo

1. Al Concessionario è riconosciuto – in correlazione con la gestione del servizio sportivo – il diritto d'uso dei beni immobili e mobili costituenti ed afferenti l'impianto sportivo, meglio individuati e qualificati nel verbale di cui al successivo art. 8, in prospettiva della loro valorizzazione e maggiore fruibilità.
2. L'uso dei beni mobili e immobili comprende gli interventi di manutenzione ordinaria secondo quanto meglio specificato al successivo art. 9, nonché specificatamente per i beni mobili, la loro sostituzione.

ART. 8 – Assegnazione dei beni

1. L'Amministrazione Comunale consegna al concessionario l'impianto sportivo ed i beni ad esso afferenti con specifico verbale, descrittivo dello stato dei beni immobili e mobili, nonché delle dotazioni impiantistiche correlate.
2. Il verbale, da redigersi in contraddittorio con il Concessionario, e corredato di apposite riprese fotografiche, fa fede in relazione allo stato iniziale dell'impianto sportivo e dei beni ad esso afferenti, ai fini dei profili conservativi e migliorativi conseguenti all'attività gestionale correlata alla presente concessione.

ART. 9 – Manutenzione dell'impianto sportivo ed interventi edilizi

1. Il Concessionario si obbliga a provvedere ad effettuare la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, nonché dei beni mobili in dotazione alla struttura ed alla sostituzione di quelli eventualmente danneggiati o usurati in modo da non risultare più utilizzabili nel periodo di durata della gestione. La sostituzione dei beni mobili danneggiati o usurati deve essere fatta nel rispetto delle tipologie e degli standard tecnico-funzionali dei beni posti in disuso.
2. Restano pertanto a carico del Comune, Concedente, gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi sull'impianto.
3. Ai sensi di quanto previsto al precedente comma 1, il Concessionario effettua un costante monitoraggio dello stato delle strutture dell'impianto sportivo, dei suoi apparati, dei beni mobili e delle strutture funzionali ad esso afferenti.
4. Gli eventuali mutui che saranno stipulati dal concessionario per gli interventi di manutenzione sull'impianto, non saranno garantiti da fidejussione da parte del concedente.

ART. 10 – Personale impegnato nella gestione dell'impianto sportivo

1. Il Concessionario provvede alla gestione dell'impianto sportivo con proprie risorse umane qualificate, che siano funzionalmente dipendenti o attraverso l'utilizzo di diverse forme contrattuali che possano coinvolgere nelle attività di gestione anche associati e volontari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. In relazione allo sviluppo delle attività gestionali, il Concessionario individua un responsabile gestionale dell'impianto sportivo.

ART. 11 – Tutela della salute e della sicurezza

1. Il Comune di Genova considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario. Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico del Concessionario, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la concessione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale e a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
2. Pertanto, il Concessionario terrà conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i .
3. Inoltre, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del concessionario, analizzare la presenza di possibili interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

ART. 12 – Responsabile di contratto

1. Il concessionario s'impegna a designare, sotto la sua responsabilità, una persona responsabile del contratto espressamente a ciò delegata, il cui nominativo sarà notificato all'Amministrazione Comunale all'atto della firma del contratto, ed in caso di sua sostituzione di darne comunicazione all'Ufficio Sport.
2. Tra i compiti affidatigli, a titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano tra l'altro i seguenti:
 - a) organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente Contratto ed alle eventuali modifiche concordate con gli uffici del Municipio, previa debita informativa alla Direzione Politiche dello Sport;
 - b) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione del servizio e per la loro attuazione in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite. Per le suddette funzioni deve, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. A tal fine, nell'ambito del piano di sicurezza ed igiene del lavoro predisposto dall'affidatario in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ne attua le prescrizioni relative al servizio in oggetto e sorveglia che vengano scrupolosamente rispettate. In caso di accertate difformità del piano, tali da costituire fonti di pericolo, è tenuto a disporre la sospensione parziale o totale delle attività ed a proporre gli adeguamenti necessari al piano stesso;
 - c) provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla disciplina del personale (in particolare nei confronti degli utenti durante l'esecuzione delle verifiche) e al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere.

ART. 13 – Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti

1. Il concessionario deve garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Contratto.
2. Il concessionario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.
3. Il concessionario si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici
4. Il concessionario deve eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidati nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo:

- a) all'individuazione dell'esecutore delle opere, nel caso in cui il concessionario non posseda la qualificazione per realizzare in proprio i lavori, adempiendo alle disposizioni in materia di pubblicità previste dagli artt. 36 e 72 del D. Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione ad eseguire lavori pubblici previsti dal richiamato Codice dei Contratti;
- b) alle norme riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro, l'antinfortunistica e la salute dei lavoratori.
5. Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.
6. Il concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla legislazione vigente.
7. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico del Concessionario.
8. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.
9. Di tutti gli operatori a qualsiasi lavoro adibiti, risponde unicamente il concessionario.
10. La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici degli operatori dipendenti e/o del personale con incarico professionale può essere richiesta al concessionario in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento dal Comune di Genova; copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dalle quali si possa dimostrare l'ottemperanza dello stesso alle obbligazioni previste dalla vigente legislazione può essere richiesta dalla Direzione Politiche dello Sport.

ART. 14 – Accesso all'impianto sportivo

1. L'accesso all'impianto sportivo è regolamentato con tutte le forme di tutela a garanzia del libero accesso all'impianto secondo le tariffe in vigore.
2. Il Concessionario effettua le attività volte a regolamentare l'accesso all'impianto sportivo, anche mediante soluzioni di accesso facilitato, in particolare a favore dei disabili.

ART. 15 – Obblighi del concessionario

1. Il Concessionario deve garantire il corretto svolgimento del servizio di concessione e assumere tutti gli accorgimenti necessari per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto indicato nel presente contratto.
2. Il Concessionario, contestualmente alla stipula del presente atto, deve depositare copia del proprio Statuto, e gli ulteriori aggiornamenti, dal quale devono risultare i nominativi dei Soci solidamente responsabili delle obbligazioni sociali, compatibilmente con la propria natura giuridica.
3. Tutti gli obblighi e gli oneri per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione dell'impianto sportivo devono intendersi a completo carico del Concessionario.
4. Il complesso di obblighi e oneri a carico del Concessionario esplicitato nel presente contratto non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali. Pertanto, ove si renda necessario per il Concessionario far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico dello stesso.
5. Il Concessionario assume incondizionatamente nei confronti del Comune, le obbligazioni espressamente previste dal vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, le cui disposizioni si richiamano integralmente e che il concessionario dichiara di ben conoscere.
6. Il Concessionario si obbliga a destinare alla promozione dell'attività sportiva in favore di fasce deboli e/o protette, delle scuole e dei minori adeguati spazi e fasce orarie, come esplicitato nel progetto di utilizzo.
7. Il concessionario si obbliga, inoltre, al rispetto degli impegni assunti in sede di richiesta di rinegoziazione e precisamente:
- a) ad eseguire quanto proposto in sede di istanza di rinegoziazione con particolare riferimento agli obblighi di manutenzione, riportando gli interventi eseguiti su apposito Registro delle manutenzioni, in base al disposto di cui all'art. 12, comma 1°), lettera c) del vigente Regolamento in materia di impianti sportivi;
- b) ad accettare che eventuali modifiche al piano dettagliato degli interventi, finalizzate anche all'utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali delle strutture, dovranno essere preventivamente approvate, sia da un punto di vista edilizio, sia da un punto di vista patrimoniale, dai competenti Uffici comunali.
- Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai suddetti punti a) e b) comporta la decadenza della concessione.
- c) a presentare entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo. Sono inoltre a carico del Concessionario le spese per l'attivazione e la fornitura delle utenze.
8. Sono altresì a carico del Concessionario eventuali tributi, tasse e/o tariffe applicate dalla C.A.
9. Il Concessionario si obbliga a rispettare gli impegni assunti in sede di richiesta di prolungamento contrattuale di cui all'art. 24 del regolamento sugli impianti sportivi e del relativo crono programma come di seguito riportato:

- a. predisposizione e presentazione documentazione relativa a pratica SCIA VV.F., dall'01/05/2023 al 30/06/2023;
- b. esecuzione interventi risultanti necessari per l'ottenimento SCIA VV.F, dal 30/06/2023 al 31/12/2024;
- c. intervento di impermeabilizzazione tetti piani locale ristoro mq. 80, dall'01/05/2023 al 31/08/2023;
- d. n. 2 interventi di rifacimento campo a 11 in erba sintetica (top level), il primo dall'01/5/2023 al 31/12/2023 ed il secondo durante il periodo di vigenza contrattuale secondo tempistiche da concordare con la Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race;
- e. intervento sostituzione impianto di illuminazione con installazione lux adeguati alle competizioni professionistiche, dall'01/01/2024 al 30/06/2024.

ART. 16 – Rapporti economici

1. Il Concessionario si obbliga a versare, entro il 31 marzo di ogni anno, un canone concessorio, risultante dalla perizia redatta dalla Direzione Politiche dello Sport, quantificato in € 17.900,00, oltre I.V.A. ed aggiornamento ISTAT FOI secondo l'indice rilevato nel mese di settembre. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi legali.

Il suddetto canone sarà oggetto di revisione e di modifiche, da parte della Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race, ove, ad intervenuto completamento dei lavori di cui al precedente articolo o per variazioni nelle modalità di utilizzo dell'impianto, ne aumenti la redditività con conseguente esigenza di riquantificazione dell'importo annuale dovuto.

Il concessionario si obbliga inoltre al pagamento dell'importo di Euro 28.512,05 IVA compresa, riferito al residuo canone insoluto riferito all'anno 2022, in base alle seguenti modalità: corresponsione mediante n. 5 rate di pari importo, pari ad Euro 5.702,41 inclusa IVA, da pagare a cadenza mensile a far data dal 28 marzo 2023.

2. Il Concessionario riconoscerà, in caso di investimenti sostenuti per l'utilizzo di fonti rinnovabili o di cogenerazione, una percentuale non inferiore al 50% degli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita dell'energia prodotta.

3. L'Amministrazione Comunale riconosce al concessionario il diritto di gestire funzionalmente ed economicamente l'impianto sportivo.

4. Il concessionario introita i proventi derivanti dalle tariffe d'uso che debbono essere conformi a quelle approvate annualmente con deliberazione dalla Civica Amministrazione.

5. Il concessionario introita altresì i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni organizzate all'interno dell'impianto sportivo.

6. Il concessionario, inoltre, può introitare risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto sportivo corrisposti da altri soggetti

7. La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di gestione per la realizzazione degli interventi e delle attività dell'impianto sportivo fanno capo esclusivamente al concessionario.

8. A nessun titolo l'Amministrazione Comunale può essere ritenuta responsabile diretta o in solido per le predette obbligazioni.

ART. 17 – Utilizzo dell'impianto sportivo da parte dell'Amministrazione Comunale

1. Per rilevanti esigenze organizzative - anche determinate da situazioni non programmabili - l'Amministrazione Comunale può utilizzare il centro sportivo per un numero di giornate non superiore a 20 per anno. In tal caso, l'Amministrazione Comunale può disporre di tutto o di parte dell'impianto sportivo richiedendo al concessionario, almeno 30 giorni prima della data di utilizzazione, la modifica dei programmi o dell'articolazione temporale degli spazi di attività sportiva presso l'impianto sportivo. Le spese sostenute per utenze, anche determinate in via forfetaria, riferite al periodo della manifestazione, non saranno a carico dell'affidatario della gestione, ma a carico degli organizzatori.

ART. 18 – Facoltà di intervento del Comune

1. In qualunque momento il Comune di Genova potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà necessarie ed opportune per motivi di interesse pubblico.

2. Nel caso di cui al precedente comma, verranno concordati tra le parti tempi e modalità per la determinazione del periodo strettamente necessario per lo svolgimento di tali opere, così come risultante dal crono programma degli interventi.

3. Qualora l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte a causa dell'attuazione dei lavori finanziati con fondi PNRR, per cui è già stato avviato il relativo procedimento, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potrà essere richiesto dal Concessionario al Comune. Qualora l'inagibilità della struttura sia riconducibile ad altri non rientranti tra quelli di cui sopra e dovesse protrarsi per un periodo di tempo superiore ad un mese, le parti valuteranno congiuntamente gli eventuali riflessi sul contratto dell'indisponibilità dell'impianto.

4. Il Comune si riserva la facoltà di verificare le modalità di accesso all'impianto a categorie di utenti meritevoli di particolare tutela onde garantire lo sviluppo e la promozione dello sport.

ART. 19 – Riserva di utilizzo dell'impianto

1. Il Concessionario si impegna a riservare l'impianto sportivo o porzioni di esso, in determinati giorni ed orari, a categorie di utenti meritevoli di particolare tutela che si individuano nelle scuole di ogni ordine e grado per lo svolgimento dell'attività didattica in orario antimeridiano, negli enti o associazioni sportive che perseguono documentata finalità di pubblico interesse, nelle società sportive o singoli utenti che perseguono le finalità di cui all'art. 4, nei giovani, nei disabili, negli anziani e nei LET.

ART. 20 – Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile della sicurezza degli operatori da esso impegnati nelle attività di gestione dell'impianto sportivo e dei fruitori dello stesso, con riferimento ad installazioni e materiali dai medesimi utilizzati, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi operano.

2. Il Comune è del tutto estraneo all'uso così come allo svolgimento delle attività che sono oggetto del presente atto, uso ed attività che riguardano esclusivamente il concessionario, che le esplica a suo rischio, spesa e con piena malleva del Comune da ogni qualsivoglia responsabilità al riguardo.

ART. 21 – Garanzie assicurative

1. Il concessionario assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

2. Il Comune di Genova declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del concessionario.

3. Il concessionario, prima di dare corso all'esecuzione del contratto deve dare dimostrazione di essere provvisto di un'adeguata copertura assicurativa per RCT / RCO (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria dell'attività che viene svolta, per l'intera durata del periodo contrattuale ed essere riferita almeno ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività:

a. contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori dell'impianto sportivo e gli operatori e dai quali consegue decesso o invalidità permanente;

b. per responsabilità civile verso terzi, inclusa l'Amministrazione Comunale, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività;

c. per l'assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi.

4. Copia della polizza assicurativa deve essere trasmessa alla Direzione Politiche dello Sport entro dieci giorni dalla stipula del contratto, per le verifiche preventive di adeguatezza. La mancata sottoscrizione di detta polizza comporterà la risoluzione della concessione.

ART. 22 – Presa d'atto delle circostanze e della natura del servizio

1. Il concessionario riconosce che il canone è remunerativo di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il servizio.

2. Tale assunzione di responsabilità è conseguente all'aver preso atto della natura del servizio, delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse con l'espletamento del servizio nella sua complessa articolazione.

3. Con la sottoscrizione del presente contratto il concessionario assume inoltre interamente su di sé, esentandone il Comune, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l'espletamento del servizio conferito.

4. Il concessionario non potrà quindi eccipere durante l'espletamento del servizio la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

5. Per tutte le ragioni espresse il concessionario è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, prima della sottoscrizione del presente contratto con piena ed esclusiva responsabilità.

ART. 23 – Controllo e verifiche della concessione

1. L'Amministrazione Comunale svolge controlli e verifiche costanti sulle qualità delle attività principali e complementari per la gestione dell'impianto sportivo.

2. L'Amministrazione Comunale può, in particolare, svolgere controlli e verifiche specifiche:

a. sull'effettuazione delle prestazioni e sull'esecuzione degli obblighi contrattuali in relazione a quanto previsto dagli artt. 4,5,9,15,19;

b. sull'esecuzione degli adempimenti a garanzia dell'esecuzione del contratto, stabiliti dagli artt. 5,6 e 21;

c. su eventuali azioni o comportamenti del Concessionario o di suoi associati/dipendenti/collaboratori comportanti profili problematici per la gestione dell'impianto sportivo;

d. in ordine alla funzionalità complessiva della gestione dell'impianto sportivo e delle singole tipologie di servizi;

e. in ordine all'efficacia delle relazioni tra essa ed il Concessionario sotto il profilo organizzativo e gestionale;

f. in ordine alla soddisfazione ed al gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori dell'impianto sportivo, anche mediante rilevazioni ed interviste specifiche;

- g. sulla compatibilità delle sponsorizzazioni acquisite dal Concessionario con le finalità delle attività e delle iniziative nell'ambito delle quali sono realizzate le attività del presente contratto;
 - h. sui bilanci consuntivi del Concessionario, che devono essere presentati ogni anno;
 - i. sulla corretta applicazione delle tariffe d'uso praticate dal Concessionario che devono essere conformi a quelle approvate con deliberazione dall'Amministrazione Comunale.
3. Il Comune procederà a verificare l'osservanza degli obblighi di manutenzione ordinaria ed il conseguente stato di attuazione del piano di interventi presentato in sede di domanda di rinegoziazione.
4. Il Concessionario e l'Amministrazione Comunale possono concordare lo svolgimento in comune di verifiche, finalizzate a rilevare l'impatto sociale delle attività prodotte nell'impianto sportivo.

ART. 24 – Penali

1. In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente contratto e in caso di mancato rispetto degli obblighi in esso previsti verrà applicata una penale variabile da un minimo dell'1% del canone annuale (IVA esclusa) ad un massimo corrispondente al canone annuale (IVA esclusa) a seconda della gravità dell'inadempienza, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.
2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la società concessionaria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa.

ART. 25 – Revoca della concessione

1. Il Comune si riserva, il diritto di revocare il presente atto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
2. L'esercizio di tale diritto sarà preceduto da specifico atto amministrativo nel quale dovrà essere stabilito un termine non inferiore a mesi 3 per il rilascio dell'impianto.
3. Il Concessionario dichiara e riconosce che, in tal caso, dovrà provvedere alla riconsegna al Comune dell'impianto e di quanto altro oggetto del presente atto, in buono stato di manutenzione e di efficienza, entro il termine che dal Comune sarà stato indicato e che competerà allo stesso il più ampio diritto di immissione in possesso in forma amministrativa.
4. Ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento, in tal caso, al concessionario è rimborsato:
 - a) il valore delle opere di manutenzione straordinaria realizzate a seguito di preventiva autorizzazione della competente Direzione, al netto degli ammortamenti;
 - b) le penalità e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
 - c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore attuale della parte del servizio, pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico-finanziario prodotto dal Concessionario quale allegato alla lettera di asseverazione datata 26/08/2020 a firma del P.I. Renato Corso recante n. prot. 253982 del 28/08/2020 Direzione Politiche dello Sport.

ART. 26 – Risoluzione del contratto

1. Il concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara di conoscere ed accettare che tutte le clausole e condizioni previste nel presente contratto hanno carattere di necessità.
2. In particolare dopo la stipulazione del contratto, il concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi di verifica si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la gestione del servizio.
3. Nel caso in cui il Responsabile della Direzione Politiche dello Sport o suo delegato dovessero rilevare che l'andamento del servizio oggetto del presente Contratto non è conforme allo stesso, contesterà l'inadempimento all'aggiudicatario con lettera A/R, assegnando un termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari a ripristinare gli adempimenti contrattualmente previsti. In caso di inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche, che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dal concessionario, è fatta salva la facoltà della Civica Amministrazione di addivenire in qualsiasi momento alla risoluzione della convenzione in danno al concessionario.
4. La Civica Amministrazione si riserva in ogni caso di procedere d'ufficio a sanare i disservizi riscontrati, imputando ogni maggior onere sostenuto al concessionario del servizio.
5. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del gestore, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento del concessionario nell'espletamento del servizio in parola mediante sub concessione non autorizzata, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
6. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
 - a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

d) ritardi rilevanti nell'attuazione del piano di interventi proposto in sede di rinegoziazione, tali da comportare danni per un importo superiore al 10% del canone relativo all'intero periodo contrattuale.

7. Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente la concessione sarà risolta di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

8. La risoluzione della concessione non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

9. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del concessionario nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione dello stesso.

10. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

11. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti del Concessionario e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

12. Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del concessionario.

In caso di risoluzione della concessione, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 27 – Continuità del servizio in caso di controversie

1. In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del servizio, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, il concessionario non avrà diritto di sospendere il servizio, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute ma potrà formulare espressa riserva per iscritto tramite il Responsabile di cui all'art. 12.

2. Il concessionario, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell'espletamento del servizio nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare al Concedente.

ART. 28 – Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 29 – Elezione di domicilio

1. Il concessionario per l'espletamento del servizio in oggetto deve eleggere domicilio in Genova.

ART. 30 – Trattamento dati personali

1. I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 31 – Proprietà dei dati relativi ai controlli e riservatezza

1. Il concessionario deve mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui viene in possesso.

2. Il concessionario deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione e documento.

3. Il concessionario può citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Concedente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti dell'affidamento.

ART. 32 – Rinvio ad altre norme

1. Al presente contratto sono applicabili le disposizioni di legge in materia, anche per quanto concerne la procedura d'esecuzione delle ordinanze amministrative.

2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si fa rinvio alle Leggi e al vigente "Regolamento per l'affidamento della concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Genova", oltre che al Capitolato Generale degli Appalti, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.


Letto confermato e sottoscritto.

Genova, 07 03/2023

Per il Comune


Per il Concessionario

PLANIMETRIA SCALA 1:1000




Area Concessione Campo Calcio



Aree Comuni




EDIFICIO C - PIANO PRIMO SOTTOTERRA scala 1:200





EDIFICIO C - PIANO COPERTURA scala 1:200




EDIFICIO D - COPERTURA - PARTE NORD-EST scala 1:200




EDIFICIO D - COPERTURA - PARTE SUD-OVEST scala 1:200




EDIFICIO D - COPERTURA - PARTE NORD-EST scala 1:200




EDIFICIO D - COPERTURA - PARTE SUD-OVEST scala 1:200




EDIFICIO D - PIANO TERRA scala 1:500




EDIFICIO D - COPERTURA scala 1:500








EDIFICIO G - PIANO PRIMO SOTTOTERRA scala 1:200



EDIFICIO G - PIANO COPERTURA scala 1:200




EDIFICIO E - PIANO TERRA scala 1:200




 Area altra concessione


EDIFICIO F - PIANO TERRA scala 1:500





EDIFICIO F - PIANO COPERTURA scala 1:500



EDIFICIO F - SOTTOPASSO scala 1:500





EDIFICIO F - PIANO TERRA - PARTE NORD-EST scala 1:200

 Area altra concessione